



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 264 Registro deliberazioni Del 06/12/2023	OGGETTO: A.F. + 1 c/Comune di Milazzo – Ricorso in Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 368/2023 del 02/05/2023 emessa nel giudizio r.g. 353/2005. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 13,30 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore		X

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 54 del 30-11-2023

Oggetto: A. F. +1 c/ Comune di Milazzo - Ricorso in Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 368/2023 del 02/05/2023 emessa nel giudizio r.g. 353/2005. Autorizzazione alla costituzione in giudizio

Il Proponente Assessore : Avv. Pasquale Impellizzeri

Premesso

- **che** con ordinanza Sindacale n. 7 del 30/01/1990 e successiva n. 136 del 18/09/1990 veniva disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree interessate alla realizzazione dell'asse viario, il Porto e la Città di Milazzo tra le quali anche spezzoni di terreno di proprietà dei sigg.ri A. F., A. e S.
- **Che** con Ordinanza sindacale n. 586 del 30/12/1996 veniva pronunciata l'espropriazione e l'occupazione permanente e definitiva anche delle aree di proprietà degli interessati;
- **che**, con atto notificato in data 04/11/2004, i sigg.ri A. citavano il Comune davanti al Tribunale di Barcellona P.G. e, premessa la pendenza davanti al TAR Ct (r.g. n. 4114/2001) di ricorso avverso la procedura espropriativa in parola ritenuta illegittima e per il riconoscimento del danno, trattandosi di occupazione usurpativa, chiedevano la condanna del Comune di Milazzo al risarcimento dei danni per la perdita del diritto di proprietà sui terreni interessati dalla realizzazione dell'asse viario e per la perdita di godimento dei terreni illecitamente occupati a far tempo dalla data di occupazione;
- **che** nelle more di tale giudizio avanti il Tribunale di Barcellona, con atto notificato in data 07/04/2005 i sigg.ri A. citavano, a scopo di cautela e senza pregiudizio per le azioni risarcitorie già incardinate, il Comune di Milazzo e la soc. Agnello Costruzioni spa a comparire davanti alla Corte d'appello di Messina, chiedendo che la Corte adita, previa sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, in attesa della definizione dell'altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Barcellona, dichiarasse il diritto degli attori ad ottenere la determinazione delle indennità definitive di occupazione e di espropriazione, oltre interessi legali al dovuto, e la condanna in solido dei convenuti al versamento alla Cassa DD.PP. di quanto dovuto ed alle spese e compensi del giudizio;
- **che** in entrambi i giudizi il Comune si costituiva con l'avv. Carmelo Briguglio del Foro di Messina, incaricato con delibera n. 614/04 e con determina sindacale n.120 del 03/06/2005;
- **che** il giudizio davanti al Tribunale di Barcellona veniva definito con la sentenza n. 530/2009 con la quale veniva respinta l'eccezione preliminare di difetto di



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

- giurisdizione del Giudice ordinario sollevato nell'interesse del Comune di Milazzo e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona P.G. a favore della sez. staccata di Milazzo, con compensazione delle spese processuali;
- **che** avverso la suddetta pronuncia n. 530/2009 i sigg.ri A. proponevano appello presso la Corte d'appello di Messina r.g. n.161/2010;
 - **che** il Comune si costituiva in giudizio con l'avv. Carmelo Briguglio, ed la controversia si concludeva con sentenza n. 541 del 15/05/2017 dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.O.;
 - **che** con nota trasmessa a mezzo pec del 04/05/2018 ed acquisita al prot. generale dell'Ente in medesima data al n. 25111, l'avv. Carmelo Briguglio comunicava che con riferimento al giudizio al TAR Ct promosso dai sigg.ri A., veniva pronunciato decreto n. 2038/2018 di perenzione del giudizio;
 - **che** i sigg.ri A. in data 21/05/2018 proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 541/2017 ;
 - **che** il Comune conferiva incarico per la costituzione nel giudizio presso la Suprema Corte l'avv. Carmelo Briguglio;
 - **che** il giudizio in Cassazione si concludeva con sentenza n. 23102/2019 di rigetto della compensazione delle spese;
 - **che** nelle more dei vari giudizi i sigg.ri A. proponevano ricorso al Tar per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima del fondo interessato dai lavori di costruzione dell'asse viario di raccordo tra il casello autostradale e la città di Milazzo con richiesta di declaratoria di nullità , annullamento dell'ordinanza sindacale n. 586 del 30/12/1986 e del decreto assessoriale n. 235-2014 del 03/03/1995, ricorso respinto con sentenza del 06/10/2020 n.2417;
 - **che** i ricorrenti avverso la sentenza di rigetto proponevano ricorso al C.G.A. sostenendo di trattarsi di fattispecie di occupazione usurpativa in assenza di una dichiarazione, ricorso respinto dal C.G.A. con sentenza n. 1049/2022;
 - **che** con nota trasmessa a mezzo pec in data 18/02/2020 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in analoga data prot. n. 11574, l'avv. Carmelo Briguglio comunicava istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c. da parte dei sigg.ri A. F. A. e S., inerente l'indennità di occupazione legittima pendente innanzi la Corte d'appello di Messina n. r.g. 353/2005 e sospeso nell'attesa della definizione del giudizio risarcitorio - ormai definito con sentenza della Cassazione n. 23102/2019;
 - **che** il giudizio incardinato in Corte d'appello si è definito nel merito con la sentenza n. 368/2023, la quale ha dichiarato improcedibili le domande formulate nei confronti della Agnello Costruzione srl, stante l'intervenuto fallimento dichiarato con sentenza n. 9/2011 e determinando in € 1.075.796,80 la somma dovuta dal Comune di Milazzo nei confronti degli attori di cui € 731.182,35 a titolo di indennità di espropriazione ed € 344.614,45 a titolo di indennità di



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

occupazione commisurata ad 1/12 dell'indennità di esproprio per il periodo dal 22/10/1990 al 30/12/1996, con l'ordine per l'Ente di depositare presso la Cassa depositi e prestiti le somme sopra liquidate maggiorate degli interessi, condannando l'Ente anche al pagamento delle spese legali.

Considerato che in data 27/11/2023 prot. n.85735 i sigg.ri A. F. e A. S. hanno notificato all'Ente ricorso presso la Suprema Corte per la cassazione della sentenza n. 368/2023 della Corte d'appello di Messina resa nel giudizio r.g. 353/2005;

Che i motivi addotti nel ricorso afferiscono a :

- la violazione dell'art. 1194 c.c. per la mancata imputazione di quanto corrisposto per indennità provvisorie di occupazione e di espropriazione agli interessi legali sul credito per indennità definitive di occupazione ed espropriazione maturati sino al momento del deposito delle predette indennità provvisorie presso la Cassa depositi e prestiti.
- La mancata applicazione dell'art. 1194 c.c. poichè nella sentenza contestata non è stato applicato il criterio secondo cui le somme pagate in via provvisoria vanno imputate prima agli interessi maturati e soltanto dopo al capitale;
- la mancata rivalutazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima- Violazione degli artt. 39 e 72 L. n. 2359/1865 nonché agli artt. 32-37 e 50 DPR n. 327/2001 – in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- per inapplicabilità degli artt. 1224 del II Comma ed art. 1277 c.c. alle indennità di espropriazione e di occupazione legittima;

Vista la nota dell'avv. F. Spinelli, legale dell'Ente subentrato all'avv. Carmelo Briguglio, nel giudizio in Corte d'appello, introitata con prot. n. 85945 del 28/11/2023 nella quale si ritiene utile la costituzione dell'Ente al fine di resistere al predetto giudizio in considerazione del fatto che in caso di accoglimento comporterebbe un notevole aggravio di costi del Comune di Milazzo;

Ritenuto, pertanto, doveroso ed opportuno resistere nel Giudizio di Cassazione introdotto dai sigg.ri A. F. e S. con la nomina di un legale per l'adozione di ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e necessario per la difesa dell'Ente, anche di proposizione di ricorso incidentale, al fine della rappresentanza dell'Ente nel giudizio;

Visto l'art. 4 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18/05/2017;

Visto l'articolo 6 delle suddette Linee guida;



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014, aggiornato al D.M. n. 37/2018, con il quale sono stati dettati i cd Parametri Ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla Legge 24/03/2012 n. 27;

Rilevato che trattasi di giudizio relativo a fatti e atti sorti in data antecedente alla data del 31/12/2014, che rientra, ai fini della spesa, nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali;

Considerato che il valore della causa è indeterminabile ;

Visto l'art. 4 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 05/03/2021;

Ritenuto di dovere quantificare le somme dovute, a titolo di corrispettivo, al legale incaricato, sulla base dei minimi tariffari, di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. n. 37/2018, previsti per le cause davanti alla Corte di Cassazione per scaglione di riferimento per valore indeterminabile complessità alta, come da Tabella Linee Guida, per l'importo complessivo di € 5.585,51 di cui € 3.828,00 per compensi , € 574,20 per spese generali al 15%, € 176,09 per CPA ed € 1.007,22 per IVA (se dovuta);

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali, quali l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo riferito al presente incarico e la successiva liquidazione dell'onorario e spese che sarà richiesto dal legale, previa acquisizione di relativa fattura;

Visti: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista, altresì, la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012 (Cd Decreto Monti sulle liberalizzazioni);

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 11/04/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione periodo 2023-2025, **vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e la Delibera di G.M. 112 del 12/04/2023 di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

PROPONE

di autorizzare il Sindaco a dare mandato di rappresentanza dell'Ente a legale al fine della costituzione nel ricorso in Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 368/2023 proposto da A. F, e S. , notificato all'Ente in data 27/11/2023 prot n. 85735 ed al legale costituito in Corte d'appello avv. Fabrizio Spinelli in data 25/11/2023;

di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali riferiti al presente incarico;

di dare atto che l'incarico si intenderà conferito previa accettazione da parte del legale di quanto disposto nel presente provvedimento anche per la parte economica e previa sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

-di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse dovute a titolo di compensi per il legale incaricato pari a complessivi € **5.585,51** comprensivi di Spese generali , CPA e IVA con imputazione della spesa al al cod. 7.01.99.99.999 – Missione/programma 99 01 Segreteria Generale cap. 6501/4 Pagamenti Fondi della Commissione Straordinaria di Liquidazione dell'esercizio finanziario 2023, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;

-di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sollecita costituzione in giudizio.

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dot. Di Bella Rosaria

Allegato a proposta di delibera di G.C. n. 54 del 30-11-2023

Procedimento n. 9580 del 04-12-2023

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 30-11-2023

Il funzionario dir. vo amm. vo



IL DIRIGENTE .

Dott. Andreina Mazzù

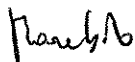


PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano [firma] IL PRESIDENTE [firma] Il Segretario Generale [firma]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07/12/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo _____

Il Segretario Generale _____

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale _____

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
--	--